

ADL

ARGOMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO

FONDATI DA MATTIA PERSIANI

DIRETTI DA

Mattia Persiani e Franco Carinci

Le ambizioni del “decreto dignità” e della sua definitiva conversione in legge

L'accordo interconfederale del 9 marzo 2018:
una svolta dagli esiti incerti

Il diritto del lavoro e le nuove sfide della rivoluzione robotica

Impugnazione del licenziamento, termine di decadenza
e tentativo di conciliazione in sede amministrativa

Profili di regolamentazione collettiva del welfare aziendale

I rinvii al contratto collettivo nel lavoro agile tra ambiguità normative e
ragionevole implementazione dell'istituto

Calcolabilità del diritto e discrezionalità del giudice:
a proposito della illegittimità costituzionale del “Jobs Act”

6/2018

Novembre - Dicembre



edicolaprofessionale.com/ADL



Wolters Kluwer

FEDERICO MARIA PUTATURO DONATI

Prof. ass. confermato di diritto del lavoro nell'Università
degli Studi di Napoli Federico II

IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO, TERMINE DI DECADENZA E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE IN SEDE AMMINISTRATIVA

SOMMARIO: 1. Premessa. Il quadro normativo di riferimento tra latitudine delle fattispecie considerate ed eterogenesi dei fini. – 2. Tensioni esegetiche in ordine alla procedimentalizzazione dell'onere di impugnazione. – 3. Termine decadenziale per il deposito del ricorso in giudizio o per la promozione del tentativo di conciliazione o di arbitrato. Individuazione dell'atto impeditivo. – 4. Incertezze sottese all'applicabilità dell'art. 6, comma 2, ultimo periodo, l. n. 604 del 1966. – 5. Osservazione conclusive.

1. – Il regime introdotto dal Collegato lavoro, nel disciplinare la impugnazione di atti datoriali illegittimi e di fatti incidenti sulla titolarità del rapporto di lavoro, contempla stringenti limitazioni temporali alla tutela giudiziale di plurime situazioni giuridiche attive del lavoratore.

In particolare, l'art. 32, comma 1, l. n. 183 del 2010, nel riscrivere il testo dell'art. 6, commi 1 e 2, l. n. 604 del 1966, se dispone la impugnazione a pena di decadenza del licenziamento nei sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione in forma scritta (o da quella dei motivi, se successivi) ⁽¹⁾, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche tramite l'intervento autonomo della organizzazione sindacale, al contempo, ne condiziona la efficacia al deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro entro i successivi centottanta giorni – già duecentosettanta prima delle modifiche *ex* l. n. 92 del 2012 – o, qualora entro questo termine sia comunicata alla controparte la richiesta di tentativo di conci-

⁽¹⁾ Per l'impossibilità di configurare la ipotesi della comunicazione differita dei motivi, a seguito delle modiche recate all'art. 2, comma 2, l. n. 604 del 1966, dall'art. 1, comma 37, l. n. 92 del 2012, laddove prevede l'obbligo di motivazione del licenziamento contestuale alla sua intimazione, C.A. NICOLINI, *L'evoluzione del regime delle decadenze nei rapporti di lavoro*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2013, I, pag. 617.

liazione o di arbitrato, nei sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo necessario al relativo espletamento.

La novella, che accorpa i previgenti due commi dell'art. 6, l. n. 604 del 1966⁽²⁾, assume rilievo nella misura in cui assoggetta la impugnazione stragiudiziale del licenziamento, carente di giusta causa o di giustificato motivo (ovvero perché posto in essere in violazione dell'art. 7, l. n. 300 del 1970)⁽³⁾, a una disciplina unitaria e articolata in successivi e tra di loro connessi termini di decadenza, di cui il primo diretto a contestare la legittimità del recesso, e gli altri preordinati ad accelerare i tempi di definizione del contenzioso, dietro introduzione di una soglia temporale massima per la proposizione della domanda in giudizio o per l'avvio della procedura conciliativa o arbitrale.

Il correttivo interessa non solo tutti i casi di invalidità del licenziamento⁽⁴⁾, ma anche altre fattispecie, quali quelle indicate dall'art. 32, commi 3-4, Collegato lavoro, e ora in parte dagli artt. 19 e 38, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015. Il riferimento è: ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto; all'apposizione del termine alla durata del rapporto, con la precisazione che i sessanta giorni di cui all'art. 6, comma 1, l. n. 604 del 1966 sono elevati a centoventi in relazione alla cessazione dei contratti verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013 (art. 1, comma 11, lett. a), l. n. 92 del 2012), ovvero a centottanta relativamente ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dopo il 13 luglio 2018 (art. 1, comma 1, lett. c), d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito in l. 9 agosto 2018, n. 96)⁽⁵⁾; al recesso del committente

(2) Così, V. MAIO, *Riforma e generalizzazione del regime di impugnativa e decadenza dei licenziamenti*, in *Giur. It.*, 2011, pag. 2687, per il quale il testo licenziato appare ridondante, scontando, nella sequenza «scritta (...) scritta (...) scritto», anche la volontà di ribadire quanto già recato dall'art. 2, comma 1, l. n. 604 del 1966 in punto di forma vincolata del licenziamento.

(3) Cfr., da ultimo, Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412.

(4) In particolare, l'art. 32, comma 2, l. n. 183 del 2010 estende il regime caducatorio a ipotesi di nullità del recesso precedentemente sottratte all'applicabilità del termine di decadenza di sessanta giorni per l'impugnazione perché non rientranti nella previsione della l. n. 604 del 1966, come nel caso di licenziamento intimato per causa di matrimonio o in violazione delle norme a tutela della maternità (Cass. 4 luglio 1984, n. 4144), per superamento del periodo di comporto (Cass. 28 gennaio 2010, n. 1861), per raggiungimento della età pensionabile e possesso dei requisiti pensionistici (Cass. 14 agosto 2008, n. 21702), o ancor più perché disposto in frode alla legge o riconducibile a un motivo illecito (Cass. 16 ottobre 1980, n. 5574).

(5) Condivisibilmente, F. SCARPELLI, *Convertito in legge il "Decreto dignità": al via il dibattito sui problemi interpretativi*, in *Giust. Civ. Comm.*, 2018, pag. 15, per il quale poiché il «2° comma dell'art. 1 del decreto stabilisce che (tutte) le disposizioni di cui al 1° comma si applicano ai CTD stipulati nel regime della nuova disciplina, il maggior termine si appli-

nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto (ma per questi ultimi limitatamente ai contratti già in atto al 15 giugno 2015, tenuto conto dell'abrogazione dell'istituto *ex art.* 52, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015); al trasferimento del lavoratore ai sensi dell'art. 2103 Cod. Civ.; alla cessione del contratto di lavoro avvenuta *ex art.* 2112 Cod. Civ.; nonché a ogni altra ipotesi, inclusa quella recata dall'art. 27, d.lgs. n. 276 del 2003 (per quanto ora soppresso dall'art. 55, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 81 del 2015), in cui si richiede la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto terzo diverso dal titolare.

L'intervento, lungi dall'inferire «un colpo letale alla maggior parte dei diritti del lavoratore»⁽⁶⁾, oppure dallo «scoraggiare il ricorso al giudice»⁽⁷⁾, persegue una pluralità di esigenze meritevoli di tutela⁽⁸⁾.

La riforma, infatti, garantisce la speditezza dei processi mediante la introduzione di termini di decadenza in precedenza non previsti⁽⁹⁾, con-

cherà soltanto ai nuovi contratti, mentre per quelli sorti in precedenza dovrà ancora rispettarsi il termine di 120 giorni».

⁽⁶⁾ G. FERRARO, *Per una tutela effettiva dei diritti del lavoratore*, in *Riv. Giur. Lav.*, 2010, I, pag. 383.

⁽⁷⁾ L. MENGHINI, *Il nuovo regime delle decadenze nel Collegato lavoro 2010*, in *Lav. Giur.*, 2011, pag. 41. Cui, adde, F. SCARPELLI, *Il nuovo regime delle decadenze*, in O. MAZZOTTA (a cura di), *Il diritto del lavoro dopo il "collegato"*, *QL, Quaderni*, Terni, 2010, pag. 35, per il quale il disegno complessivo della l. n. 183 del 2010 è ispirato da una visione fortemente negativa della giurisdizione.

⁽⁸⁾ In questi termini, cfr. Corte cost. 4 giugno 2014, n. 155, laddove fa leva anche sulla ragionevolezza della *ratio legis* per motivare la infondatezza della questione di legittimità dell'art. 32, comma 4, lett. b), l. n. 183 del 2010, censurato in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede l'applicazione del termine di decadenza di sessanta giorni, stabilito dal riformato art. 6, comma 1, l. n. 604 del 1966, ai contratti di lavoro a tempo determinato già conclusi (*recte*, cessati o scaduti) alla data di entrata in vigore della l. n. 183 del 2010 e con decorrenza dalla medesima data, lasciando immutato per il passato il più favorevole regime previsto per le altre ipotesi disciplinate dalla norma.

⁽⁹⁾ Su cui, *ex multis*, M. TATARELLI, *Le novità del Collegato lavoro: clausole generali, certificazione, tipizzazioni di licenziamento, decadenze, indennità per il termine illegittimo*, in *Mass. Giur. Lav.*, 2010, pag. 879; G. IANNIRUBERTO, *Il nuovo regime delle decadenze nelle impugnazioni degli atti datoriali*, in M. CINELLI, G. FERRARO (a cura di), *Il contenzioso del lavoro nella Legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato lavoro)*, Torino, 2011, pag. 221; A. Amoroso, *Impugnazioni e decadenze nel «collegato lavoro»*. *Il nuovo regime delle impugnazioni e delle decadenze*, in *Treccani. Il libro dell'anno del diritto 2012*, a cura di R. GAROFOLI, T. TREU, Roma, 2012, pagg. 447-448, secondo il quale la finalità acceleratoria costituisce il perno sul quale fare leva per privilegiare tendenzialmente una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 32, commi 1-4, l. n. 183 del 2010, per la risoluzione dei vari problemi applicativi che la stessa pone; S. VISONÀ, L. PERINA, *Il regime delle impugnazioni e il contenzioso del lavoro*, in L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), *Rapporto individuale e processo del lavoro*, Torino, 2014, pag. 478.

trastando la prassi strumentalmente dilatoria seguita dal lavoratore nell'avvio della cognizione giudiziale⁽¹⁰⁾, specie con riguardo alla impugnazione del licenziamento⁽¹¹⁾ e alla contestazione dell'apposizione del termine alla durata del contratto⁽¹²⁾.

Nella consapevolezza, sotto quest'ultimo profilo, che l'esito della controversa sussistenza del rapporto di lavoro in capo al convenuto, se non è più tale da imporre gravi oneri economici connessi al prolungamento della lite, stante il riconoscimento, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di una indennità omnicomprensiva predeterminata *ex lege* tra un minimo e un massimo (art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010, come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 13, l. n. 92 del 2012 e ora artt. 28, comma 2, e 39, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015)⁽¹³⁾, è pur sempre suscettibile di incidere sulla esatta definizione del livello occupazionale.

Al contempo, il Collegato lavoro intende pervenire a una riduzione del contenzioso giudiziario, benché pesi significativamente «la circostanza relativa al mancato inserimento, accanto al (doppio) termine di ricorso, di meccanismi in grado di agire “al ribasso” sulla propensione ad andare in giudizio»⁽¹⁴⁾, alla stregua, a esempio, della offerta conciliativa segnatamente introdotta dal d.lgs. n. 23/2015, art. 6, all'atto della disciplina del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti⁽¹⁵⁾.

(10) Così, efficacemente, G. PELLACANI, *Il cosiddetto “collegato lavoro” e la disciplina dei licenziamenti: un quadro in chiaroscuro*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2010, I, pag. 249.

(11) Per la notifica del ricorso nel termine prescrizione di cinque anni di cui all'art. 1442 Cod. Civ., decorrente dalla comunicazione del recesso, non suscettibile di interruzione a opera del compimento di una diversa attività, cfr., da ultimo, *ex multis*, Cass. 2 dicembre 2016, n. 24675; Cass. 10 ottobre 2017, n. 23692.

(12) Per la possibilità di agire in giudizio *sine die*, ai sensi dell'art. 1422 Cod. Civ., al fine dell'accertamento della unicità del rapporto di lavoro come a tempo indeterminato, restando soggetti a prescrizione esclusivamente gli eventuali diritti conseguenti alla conversione legale, per tutti, cfr. Cass., Sez. Un., 6 luglio 1991, n. 7471. Ma in una prospettiva di contenimento della entità del danno risarcibile (da parametrare alle retribuzioni maturate dalla data di messa in mora del datore di lavoro), per la risoluzione del rapporto per mutuo consenso dopo la scadenza del termine illegittimamente apposto, in presenza di comportamenti significativi tenuti dalle parti, da ultimo, *ex plurimis*, cfr. Cass. 11 febbraio 2016, n. 2732.

(13) Per l'abrogazione dell'art. 32, commi 5-6, l. n. 183 del 2010, e dell'art. 1, comma 13, l. n. 92 del 2012, cfr. art. 55, comma 1, lett. f) e h), d.lgs. n. 81 del 2015.

(14) Così, C. ZOLI, *La l. n. 183 del 2010: le novità in materia di licenziamento*, in *Arg. Dir. Lav.*, 2011, pag. 841, e, in particolare, nota 36, per il quale «la durata dei processi rischia di aumentare con l'aumento del numero dei ricorsi, presentati in giudizio al fine principale (se non esclusivo) di evitare la decadenza», con la conseguenza di rendere potenzialmente irragionevole il regime caducatorio complessivamente introdotto.

(15) Sull'inquadramento sistematico dell'istituto, F. AMENDOLA, *L'offerta di conciliazione preventiva*, in G. FERRARO (a cura di), *I licenziamenti nel contratto “a tutele crescenti”*, in

2. – Sul piano applicativo il regime decadenziale pone molteplici interrogativi in ragione *sia* della non chiara individuazione delle fattispecie destinatarie, *sia* della problematicità della tempistica scandita.

Proprio con riguardo alle regole che procedimentalizzano la impugnazione, del tutto inedita si profila la ricostruzione prospettata dalla Cassazione all'atto della individuazione della portata dell'art. 6, comma 2, ultimo periodo, l. n. 604 del 1966, come riformulato dall'art. 32, comma 1, l. n. 183 del 2010, nella parte in cui statuisce che, qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice debba essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

In particolare, la Suprema Corte ritiene che «la decorrenza del termine breve di 60 giorni si abbia solo nel caso di pregiudiziale rifiuto del (procedimento inerente il) tentativo di conciliazione (o arbitrato), essendo a ciò equivalente il mancato accordo necessario al relativo espletamento, e dunque nel caso in cui la conciliazione o l'arbitrato non abbiano luogo *tout court* per una pregiudiziale volontà contraria di una delle parti e non, invece, nel caso in cui uno dei due procedimenti deflattivi si sia regolarmente svolto, sia pur con esito negativo»⁽¹⁶⁾.

Diversamente opinando, ovvero ad assumere che la disposizione comprenda anche il fallimento dell'esperito tentativo di conciliazione, risulterebbe pregiudicato il fondamentale diritto di azione costituzionalmente tutelato (artt. 3 e 24 Cost.) e il principio di stretta interpretazione delle norme aventi ad oggetto decadenze sostanziali (artt. 12 e 14, dis. prel. Cod. Civ.).

Ciò che induce il Giudice di legittimità a riconoscere, in caso di infruttuosità dell'espletata procedura, la perdurante efficacia del termine di centottanta giorni dall'impugnativa stragiudiziale di cui all'art. 6, comma 2, primo periodo, l. n. 604 del 1966, tenuto conto che, al fine di individuare i termini per la richiesta giudiziale della definizione della lite (che il legislatore vuole essere celeri), non può che soccorrere l'art. 410,

Quadernik ADL, n. 14, Padova, 2015, pag. 163 e segg.; V. FILI, *Tutele risarcitoria e indennitaria: profili quantificatori, previdenziali e fiscali*, in E. GHERA, D. GAROFALO (a cura di), *Le tutele per i licenziamenti e per la disoccupazione involontaria nel job act 2*, Bari, 2015, pagg. 210-212; F. ROSSI, *L'offerta di conciliazione prevista dall'art. 6 del D.L.gs. n. 23 del 2015*, in *Lav. Giur.*, 2015, pag. 782 e segg.; R. VOZA, "Gli farò un'offerta che non potrà rifiutare": l'irresistibile forza deflattiva dell'art. 6, d.lgs. n. 23/2015, in *Lav. Giur.*, 2015, pag. 777 e segg.; P. SORDI, *L'offerta di conciliazione*, in L. DI PAOLA (a cura di), *Il licenziamento. Dalla legge Fornero al Jobs act*, Milano, 2016, pag. 477 e segg.

⁽¹⁶⁾ Cass. 1° giugno 2018, n. 14108.

comma 2, Cod. Proc. Civ., secondo cui «la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza».

Il che è a dire, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il lavoratore vedrebbe il termine di centottanta giorni, per l'ormai necessario deposito del ricorso giudiziale, sospeso per la durata del tentativo e per i venti giorni successivi alla sua conclusione.

Il condizionale si impone dal momento che le argomentazioni in diritto sembrano sottendere alcuni profili di criticità, a cominciare dal ricorso a una interpretazione *stricto sensu* dell'art. 6, comma 2, ultimo periodo, l. n. 604 del 1966, e non piuttosto analogica, per quanto impropria ma giustificabile – alla stregua di una eccezione che conferma la regola (art. 14 disp. prel. Cod. Civ.) – dalla ricorrenza di prevalenti esigenze di sistema; per finire alla erronea chiamata in causa dell'art. 410 Cod. Proc. Civ., in ragione della non equiparazione della «comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato» a un atto impeditivo per quanto tipizzato come tale, e ancor più perché noncurante del carattere eccezionale che la previsione riviste nella misura in cui deroga all'art. 2964 Cod. Civ., laddove prescrive che alla decadenza non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione della prescrizione (artt. 2941 e 2942 Cod. Civ.), salvo che non sia altrimenti stabilito.

Si tratta di riserve consapevolmente avanzate alla luce di una disamina “a tutto tondo” del dato positivo, che muove dalle difficoltà di realizzazione dell'art. 6, comma 2, l. n. 604 del 1966, nel testo rigenerato dal Collegato lavoro, con la precisazione che l'indagine è condotta muovendo dal primo all'ultimo periodo della disposizione e non viceversa, ovvero contrariamente all'*iter* motivazionale seguito dal Collegio.

3. – Nell'articolazione del regime caducatorio, la impugnazione stragiudiziale è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato, sempre che questo ultimo sia azionabile⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁷⁾ Cfr. Cass. 5 agosto 2015, n. 16456, per cui in tema di licenziamento nel pubblico impiego privatizzato, la richiesta di avvio della procedura arbitrale prevista dalla contrattazione collettiva non è idonea a evitare la decadenza dall'azione giudiziaria *ex* art. 6, l. n. 604 del 1966, qualora sia stata presentata successivamente alla entrata in vigore dell'art. 68, d.lgs.

In tal senso depone l'art. 6, comma 2, l. n. 604 del 1966, nel testo sostituito dal Collegato lavoro, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, art. 1, commi 38-39, che, se legittima l'attivazione di qualsiasi strumento di risoluzione consensuale delle controversie in alternativa alla proposizione della domanda giudiziale⁽¹⁸⁾, dà atto della obbligatorietà del ricorso alla procedura conciliativa o arbitrale qualora l'istante sia vincolato nella scelta, come, a esempio, in caso di impugnazione del recesso che presupponga la contestazione della qualificazione del contratto certificato (art. 80, comma 4, d.lgs. n. 276 del 2003, richiamato dall'art. 31, comma 2, l. n. 183 del 2010)⁽¹⁹⁾, oppure di stipulazione di un compromesso o di una clausola arbitrale per la risoluzione di controversie che siano potenzialmente interferenti con la disciplina di cui all'art. 32, commi 3-4, Collegato lavoro, quali quelle sui trasferimenti e quelle in cui si sollevi una questione pregiudiziale di imputazione del rapporto⁽²⁰⁾.

La norma, in ragione di un equivoco tenore letterale, pare destare non poche tensioni quanto al riconoscimento della natura del termine, stante il tentativo di fare rifluire i centottanta giorni nell'alveo della prescrizione, al fine di sdrammatizzare le implicazioni aberranti del venir meno dell'effetto impositivo in ipotesi di estinzione o di rigetto in rito della domanda⁽²¹⁾.

Si tratta di una ricostruzione senz'altro suggestiva, ma non condivisibile, perché tralascia di considerare che il termine di cui al comma 2, primo periodo, art. 6, l. n. 604 del 1966, anche se non espressamente

n. 150 del 2009, che, nel riformulare l'art. 55, d.lgs. n. 165 del 2001, preclude, a pena di nullità, la possibilità di ricorrere alla medesima.

(18) V. F. SCARPELLI, op. cit., pag. 42, che eccettua i soli tentativi informali eventualmente compiuti dal sindacato o avvocato; cui, *adde*, E. GRAGNOLI, in *Arg. Dir. Lav.*, 2011, pag. 56; C. ZOLI, op. cit., pag. 843.

(19) In particolare, per i contratti certificati, a seguito dell'abrogazione dell'art. 412-bis c.p.c. (art. 31, comma 16, l. n. 183 del 2010), nel senso di ritenere che l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale, A. CORVINO, M. TIRABOSCHI, *Il rilancio della certificazione: nuovi ambiti di operatività e "tenuta" giudiziaria*, in M. TIRABOSCHI (a cura di), *Collegato lavoro. Commento alla legge 4 novembre 2010, n. 183*, Milano, 2010, pag. 23, per i quali in mancanza la causa deve essere definita con una sentenza dichiarativa di improcedibilità. Analogamente, in giurisprudenza, cfr. Trib. Milano 26 gennaio 2012, n. 406, est. Casella, inedita. *Contra*, per l'applicabilità della conseguenza prevista dall'art. 5, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 alla violazione dell'obbligo posto dall'art. 80, comma 4, d.lgs. n. 276 del 2003, M. BOVE, *ADR nel collegato lavoro (prime riflessioni sull'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183)*, in *Judicium*, 2. Mentre esclude qualsivoglia sanzionabilità della omissione, P. SORDI, *Controversie, stesso iter per tutti i lavoratori*, in *Guida al Dir.*, n. 48, 4 dicembre 2010, 14.

(20) Così, C.A. NICOLINI, op. cit., pag. 245, e, in particolare, nota 11.

(21) Così, E. BARRACO, A. SITZIA, *L'impugnazione del licenziamento*, in C. CESTER (a cura di), *I licenziamenti dopo la legge n. 92 del 2012*, Padova, 2013, pagg. 270-271.

imposto a pena di decadenza, partecipa della natura di quello di cui al comma 1 per la impugnativa stragiudiziale.

Dirimente è, infatti, l'inciso «successivo termine di 180 giorni» che vale a collocare il secondo segmento, “deposito del ricorso” o “comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato”, nell'unica fattispecie impugnatoria a formazione progressiva e quale condizione di efficacia del primo segmento⁽²²⁾, costituendo «un *unicum* inscindibile, in quanto l'inoservanza delle singole regole fissate per ciascuna delle due fasi comporta la decadenza con *effetto sostanziale* dall'esercizio del diritto»⁽²³⁾.

Argomentando altrimenti, il termine *de quo* è necessariamente di decadenza perché, se così non fosse, avrebbe natura ordinatoria, con pregiudizio della finalità della l. n. 183/2010 in punto di tutela dell'interesse datoriale alla certezza dei rapporti; con la precisazione che «sarebbe peraltro del tutto illogico che il sistema prevedesse un adempimento entro un termine di decadenza e ne subordinasse l'efficacia a un successivo adempimento con termine ordinatorio»⁽²⁴⁾.

Questo svolgimento porta con sé la qualificazione «del deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro» o «della comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato» alla stregua di un atto impeditivo, come tale connotato per “specificità” e “infungibilità”, caratteristiche da intendere in senso

⁽²²⁾ Nel senso che il primo e secondo comma del novellato art. 6, l. n. 604/1966 «vengono a costituire una disciplina unitaria articolata (...) nella previsione di due successivi e tra di loro connessi termini di decadenza», cfr. Cass. 23 aprile 2014, n. 9203; da ultimo, Cass. 23 novembre 2016, n. 23865; Cass. 21 marzo 2017, n. 7175.

⁽²³⁾ L. PERINA, *Il nuovo regime delle decadenze previsto dall'art. 32 L. 183 del 2010*, in *Rass. Giur. Lav. Ven.*, 2010, pag. 128. Cui, adde, R. SANTORO, *L'impugnazione dei licenziamenti*, in AA. VV., *La controriforma della giustizia del lavoro, Quaderni giustizia*, Milano, 2011, pag. 79; E. Boghetich, op. cit., pag. 75; G. IANNIRUBERTO, op. cit., pag. 229, che esclude che la normativa abbia natura processuale; V. MAIO, op. cit., pag. 2689; A. AMOROSO, op. cit., pag. 455; M. Casola, *La decadenza nel diritto del lavoro dopo la l. 92 del 2012*, op. cit., in *Giur. Mer.*, 2012, pagg. 1854-1856, per la quale il nuovo art. 6, l. n. 604 del 1966 definisce una «fattispecie unica, a struttura complessa e a formazione progressiva», dal momento che l'analisi della norma nel suo complesso rileva come il comma 2 non abbia una propria autonomia precettiva, che possa essere disgiunta e frazionata rispetto al comma 1; L. CAVALLARO, *L'art. 32 l. n. 183/2010 dopo il “Milleproroghe”*, in *CSDLE*, It, n. 169/2013, 15, che esclude la rilevanza di ufficio delle decadenze introdotte dal Collegato lavoro; S. VISONÀ, L. PERINA, op. cit., pag. 456, che rimarcano come non possa prescindere dalla eccezione di parte. Analogamente, cfr. Cass. 19 settembre 2016, n. 18312, che espressamente riconosce la natura sostanziale del secondo termine di decadenza previsto dal rigerato art. 6, comma 2, l. n. 604 del 1966 per il deposito del ricorso o per l'avvio della procedura conciliativa o arbitrale; cui, adde, Cass. 29 novembre 2016, n. 24258.

⁽²⁴⁾ Cass. (ord.) 21 giugno 2018, n. 16433.

assoluto, conformemente all'art. 2966 Cod. Civ., assumendo cioè la insuscettibilità di equipollenti e la permanenza della operatività per tutto l'*iter* necessario al perseguimento dello scopo⁽²⁵⁾.

In particolare, l'impedimento postula che l'atto sia valido ed efficace secondo il proprio regolamento giuridico⁽²⁶⁾, a cominciare dalla promozione del giudizio tramite ricorso, alternativa questa ultima che non presenta profili oltremodo problematici ai fini della individuazione della domanda e del *dies ad quem*.

Da un lato, infatti, l'inciso rende manifesto che l'atto da depositare sia, di regola, il ricorso *ex art.* 414 Cod. Proc. Civ.⁽²⁷⁾, giammai quello cautelare⁽²⁸⁾, non comprendendo altrimenti la possibilità di produrre nuovi documenti formati dopo la proposizione della domanda prevista nello stesso periodo dell'art. 6, comma 2, l. n. 604 del 1966 in deroga al sistema di preclusioni, essendo la stessa già ammessa per prassi nei procedimenti di urgenza.

Ciò senza tralasciare che, per quanto la riscrittura dell'art. 669-*octies*, comma 6, Cod. Proc. Civ. sancisca il principio della stabilizzazione degli effetti ottenuti con il ricorso *ex art.* 700 Cod. Proc. Civ., questo ultimo è teoricamente definitorio della causa nella eventualità che la doglianza sia accolta, ma non anche nel caso in cui sia respinta⁽²⁹⁾.

Proprio questo rilievo consente di ricondurre nella nozione di «ricorso» anche quello proponibile ai sensi dell'art. 1, comma 48 ss., l. n. 92 del 2012⁽³⁰⁾, attesa non solo la sua irrinunciabilità⁽³¹⁾, ma considerando che

⁽²⁵⁾ Così, sul presupposto dell'adozione di una nozione generale, ossia interdisciplinare, di decadenza, P. SARACENO, *Della Decadenza*, in *Codice civile. Libro della tutela dei diritti*, commentario diretto M. D'AMELIO, E. FINZI, Firenze, 1943, pagg. 1047-1048; F.S. GENTILE, *Della tutela dei diritti*, in *Il nuovo codice civile commentato*, VI. *Della tutela dei diritti*, Napoli, 1958, pagg. 619-620; V. TEDESCHI, voce *Decadenza (dir. e proc. civ.)*, in *Enc. Dir.*, XI, Milano, 1962, pag. 786.

⁽²⁶⁾ Su cui, *amplius*, L. MORLINI GALANTINO, *Le clausole di decadenza dei contratti collettivi*, Padova, 1974, pagg. 159-160.

⁽²⁷⁾ Per tutti, G. IANNIRUBERTO, *op. cit.*, pag. 234.

⁽²⁸⁾ Su cui, *amplius*, opinabilmente, E. BOGHETICH, *op. cit.*, pag. 73; E. Gragnoli, *op. cit.*, pag. 54; V. MAIO, *op. cit.*, pag. 2689; F. AIELLO, *Impugnativa del licenziamento e regime delle decadenze*, in *Lav. Giur.*, 2012, pag. 347; A. AMOROSO, *op. cit.*, pag. 449; M. CASOLA, *op. cit.*, pag. 1863; L. Di Paola, *L'impugnativa del licenziamento e le decadenze*, in L. DI PAOLA (a cura di), *op. cit.*, pag. 412, e pag. 419, e, in particolare, nota 37.

⁽²⁹⁾ S. VISONÀ, L. PERINA, *op. cit.*, pag. 465.

⁽³⁰⁾ In questi termini, S. VISONÀ, L. PERINA, *op. cit.*, pagg. 466-467. Conformemente, in giurisprudenza, cfr. Cass. 14 luglio 2016, n. 14390, per cui, ai fini della conservazione della efficacia della impugnazione stragiudiziale del licenziamento, il deposito di un ricorso cautelare di urgenza non può essere equiparato al deposito di un ricorso ai sensi dell'art. 1, comma 48 ss., l. n. 92 del 2012; Cass. 5 ottobre 2016, n. 19919; Cass. 7 novembre 2017, n. 26309.

⁽³¹⁾ Cfr. Cass. 11 novembre 2015, n. 23073, secondo cui il lavoratore licenziato in

la fase sommaria del rito Fornero ha funzioni e caratteristiche diverse da quelle della procedura cautelare, dal momento che, se la sommarietà riguarda le caratteristiche della istruttoria e non la cognizione del giudice, la ordinanza conclusiva è suscettibile di passare in giudicato, ove non tempestivamente opposta⁽³²⁾.

Dall'altro, la realizzazione della *edictio actionis* postula il deposito del ricorso e non anche la sua notificazione⁽³³⁾.

Ricorrendo, invece, alla procedura di cui all'art. 410 Cod. Proc. Civ., che è applicabile anche ai tentativi svolti avanti alle commissioni di certificazione (art. 31, comma 13, l. n. 183 del 2010), l'atto impeditivo da compiere nel termine di centottanta giorni è costituito dalla (duplice) consegna della richiesta alla commissione di conciliazione e alla controparte in copia⁽³⁴⁾, avendo riguardo per entrambi, in mancanza di contestualità tra emissione e ricezione, alla data di invio e non a quella di ricezione⁽³⁵⁾.

Di contro, per il tentativo di conciliazione in sede sindacale *ex art.* 411, comma 3, Cod. Proc. Civ., che è sottratto all'ambito di ingerenza dell'art. 410 Cod. Proc. Civ., il discrimine è rappresentato dalla comunicazione alla controparte della relativa richiesta.

alcun modo può rinunciare al procedimento specifico introdotto dall'art. 1, comma 47 ss., l. n. 92 del 2012, che ha carattere obbligatorio, non essendo prevista la specialità nel suo esclusivo interesse, ma anche per finalità di carattere pubblicistico, sicché, se rientra nei poteri esclusivi del giudice qualificare la domanda e individuare il rito applicabile, non incombe sul lavoratore, tenuto conto della natura sommaria della prima fase, l'onere della specifica allegazione del requisito dimensionale, peraltro desumibile dal tipo di tutela richiesto salva la necessità della prova in ragione della condotta processuale dell'altra parte.

⁽³²⁾ Cfr. Cass., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 19674.

⁽³³⁾ Cfr. Cass., Sez. Un., 11 maggio 1992, n. 5597.

⁽³⁴⁾ In questi termini, *ex multis*, G. PELLACANI, op. cit., pag. 251; C.A. Nicolini, op. cit., pag. 246; D. BORGHESI, *Conciliazione e arbitrato nel «collegato lavoro»*, in L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), op. cit., pag. 421, che esclude che per «comunicazione alla controparte» si debba intendere la effettiva consegna della domanda al destinatario. *Contra*, nel senso che, ai fini dell'impedimento del termine decadenziale, in caso di tentativo di conciliazione o di arbitrato, sia necessaria la comunicazione della istanza al (solo) datore di lavoro, E. BOGHETICH, op. cit., pag. 73; E. GRAGNOLI, op. cit., pag. 55; M. BOVE, *Conciliazione e arbitrato nel collegato lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011, pag. 132; G. BOLEGO, M. MARINELLI, F. SASSANI, op. cit., pag. 292, e nota 10.

⁽³⁵⁾ Cfr. Cass. (ord.) n. 16433 del 2018, secondo cui dalla natura decadenziale del termine di centottanta giorni discende l'applicabilità del principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio, segnatamente esteso al campo del diritto del lavoro, all'atto del riconoscimento della tempestività della impugnazione del recesso datoriale *ex art.* 6, comma 1, l. n. 604 del 1966 mediante raccomandata a mezzo del servizio postale, purché spedita nei sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento (Cass., Sez. Un., 14 aprile 2010, n. 8830).

Il che vale anche per l'arbitrato di cui all'art. 412 Cod. Proc. Civ., che consegue a una scelta delle parti maturata nel corso della procedura di conciliazione (amministrativa o sindacale), costituendone una semplice continuazione⁽³⁶⁾.

All'opposto, la decadenza è tempestivamente impedita dalla consegna all'ufficiale giudiziario del ricorso da notificare nell'ipotesi di arbitrato *ex art. 412-quater* Cod. Civ.⁽³⁷⁾, ovvero dal compimento dell'atto di impulso segnatamente previsto per dare avvio alle altre procedure conciliative o arbitrali disciplinate da contratti collettivi (412-*ter* Cod. Proc. Civ.) o dai regolamenti delle camere arbitrali istituite presso gli organi di certificazione (art. 31, comma 12, l. n. 183 del 2010).

4. – L'art. 6, comma 2, ultimo periodo, l. n. 604 del 1966 introduce un terzo e ulteriore termine di decadenza di sessanta giorni per la proposizione della domanda giudiziale nella eventualità che la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento.

Il periodo è di non chiara e immediata lettura per due diversi ordini di ragioni.

In primo luogo, è da escludere che lo stesso, per quanto non altrimenti disposto, sia da interpretare nel senso che ad assumere rilievo, ai fini della sua applicazione, possa essere anche il diniego del lavoratore, laddove la procedura conciliativa o arbitrale sia attivata da controparte⁽³⁸⁾.

⁽³⁶⁾ Per tutti, condivisibilmente, C.A. NICOLINI, *op. cit.*, pag. 246; F. Aiello, *op. cit.*, pag. 350; E. GRAGNOLI, *op. cit.*, pag. 55; cui, *adde*, E. GRANATA, *Il regime delle decadenze nell'impugnazione dei licenziamenti individuali*, in *Giust. Civ.*, 2013, pag. 612.

⁽³⁷⁾ Sulle peculiarità di questa "convenzione" di arbitrato, anche con riguardo alle modalità di formazione del collegio, e al relativo *iter* procedurale, da ultimo, *amplius*, A. PESSI, *Gli arbitrati in materia di lavoro*, Napoli, 2012, pag. 241 e segg. e ivi ulteriori riferimenti in dottrina.

⁽³⁸⁾ In questi termini, invece, V. DE MICHELE, *La riforma del processo del lavoro nel collegato lavoro*, in *Lav. Giur.*, 2011, pag. 121; G. PELLACANI, *L'impugnazione del licenziamento*, in G. PELLACANI (a cura di), *I licenziamenti individuali e collettivi*, Torino, 2013, pag. 389. Analogamente, in giurisprudenza, T. Milano (ord.) 30 dicembre 2015, n. 37201, est. Saioni, in *Arg. Dir. Lav.*, 2016, pag. 419 e segg., per cui incorre in decadenza il lavoratore (agente) che, convocato via e-mail certificata, in sede amministrativa dall'impresa preponente, dopo avere deciso di non prendere parte al tentativo, non deposita il ricorso entro sessanta giorni dal perfezionarsi del proprio rifiuto; ciò sul presupposto che l'art. 410 Cod. Proc. Civ., nella parte in cui recita «chi intende proporre una domanda», se è tale da concedere a ciascuna delle parti del rapporto la libertà di agire per via giudiziale, impedisce di ritenere che l'art. 6, comma 2, primo periodo, l. n. 604 del 1966 si riferisca esclusivamente al titolare del diritto che si intende fare valere in giudizio con una propo-

La formulazione del testo lascia, infatti, intendere che la conciliazione o l'arbitrato «richiesti» siano quelli già promossi, ai sensi del primo periodo dell'art. 6, comma 2, l. n. 604 del 1966, al fine di consolidare la efficacia della impugnazione stragiudiziale. Il termine *de quo* inerisce cioè alla sequenza di atti che il lavoratore è tenuto a porre in essere perché venga impedita la decadenza, derivandone altrimenti una illogica erosione del regime caducatorio da parte, e nell'interesse esclusivo, del soggetto destinatario della iniziativa giudiziaria⁽³⁹⁾.

In secondo luogo, l'art. 6, comma 2, ultimo periodo, l. n. 604 del 1966, nell'individuare due diversi *dies a quo*, quali «dal rifiuto o dal mancato accordo», sconta un difetto non solo di precisione, perché giammai stabilisce che del diniego sia data notizia all'istante⁽⁴⁰⁾, ma anche di definitezza, potendo i procedimenti deflattivi risultare, tra loro, ben diversi.

Tanto a cominciare dal tentativo di conciliazione in sede amministrativa, rispetto al quale la disposizione è da ricostruire esclusivamente in combinato disposto con l'art. 410, comma 7, Cod. Proc. Civ. – nella parte in cui individua, nel ventesimo giorno successivo al ricevimento della richiesta di convocazione, il termine ultimo per la costituzione del convenuto⁽⁴¹⁾ – in ragione del tenore letterale, ma anche perché si tratta di una «norma speciale» novellata dalla l. n. 183/2010 alla pari delle regole che presiedono il ricorso al, e lo svolgimento del, tentativo di conciliazione⁽⁴²⁾.

sizione diretta di ricorso, e che, pertanto, la richiesta del tentativo di conciliazione possa essere idonea a fare decorrere soltanto per l'istante i termini per l'esercizio dell'azione.

⁽³⁹⁾ Su cui, *amplius*, F. Scarpelli, op. cit., pag. 43; F. AIELLO, op. cit., pag. 349; F. FERRARO, *Monde renversé: se il datore di lavoro "impugna" il licenziamento*, in *Arg. Dir. Lav.*, 2016, pagg. 429-430, per il quale, diversamente, si lascerebbe il tempo di deliberazione che l'art. 6, l. n. 604 del 1966 rimette al lavoratore per impugnare nella disponibilità della parte interessata ad abbreviarlo, con la conseguenza di convertire «una norma di riequilibrio in una disposizione penalizzante, fonte di nuove insicurezze contro la nota *ratio* della decadenza».

⁽⁴⁰⁾ In questi termini, cfr. Min. lav., circ. 25 novembre 2010, n. 3428, per cui la mancata adesione della controparte non comporta alcun obbligo per l'ente amministrativo di qualsivoglia comunicazione al ricorrente.

⁽⁴¹⁾ Così, C.A. NICOLINI, op. cit., pag. 247, secondo cui la previsione per la quale il termine di sessanta giorni decorre dal «rifiuto» o dal «mancato accordo» porta «a dubitare che tale norma (speciale) consenta di applicare quella (generale) di cui all'art. 410, comma 2, Cod. Proc. Civ. che, nel caso di richiesta del tentativo di conciliazione, sospende tutti i termini, anche decadenziali, per un periodo di 20 giorni».

⁽⁴²⁾ Nel senso di escludere l'applicazione dell'art. 410, comma 2, c.p.c. perché l'art. 6, l. n. 604 del 1966 non solo stabilisce espressamente che il termine decadenziale decorre dal momento in cui viene manifestato il rifiuto, ma anche in quanto norma speciale, come tale prevalente sulla disciplina che regola in via generale il tentativo di conciliazione, cfr. Cass. 31 ottobre 2018, n. 27948; T. Milano (ord.) 12 novembre 2014, n. 10790, est.

Il che consente di fare decorrere il termine di sessanta giorni da quando: l'istante sia a conoscenza del rifiuto, perché tacitamente manifestato (e non già presunto) trascorsi venti giorni dal ricevimento della istanza senza che la controparte vi abbia dato corso⁽⁴³⁾, o perché formalizzato e comunicato in anticipo⁽⁴⁴⁾; oppure non sia raggiunto l'accordo per l'espletamento o, per quanto vi sia stato, la conciliazione non sia riuscita, in tutto o in parte, e si sia conclusa con un verbale negativo.

Eventualità questa ultima non prevista dal legislatore e che, tuttavia, è da ritenere soggetta al regime caducatorio introdotto dal Collegato lavoro per ragioni di ordine logico e sistematico⁽⁴⁵⁾, ovvero per quelle stesse

Colosimo, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2015, II, pag. 489 e segg.; T. Novara (ord.) 13 settembre 2013, *DJ*.

⁽⁴³⁾ V. M. TATARELLI, op. cit., pag. 880; C.A. NICOLINI, op. cit., pag. 247; F. AIELLO, op. cit., pag. 350; C. ZOLI, op. cit., pag. 843; A. PANDOLFO, *La conciliazione e l'arbitrato nella l. n. 183/2010*, in *Treccani. Il libro dell'anno del diritto 2012*, Roma, 2012, pag. 469; D. BORGHESI, op. cit., pag. 422; F. FERRARO, op. cit., pag. 497. V., *etiam*, Min. lav., circ. n. 3428/2010, cit. Conformemente, in giurisprudenza, cfr. Trib. Reggio Emilia, 10 giugno 2013, est. Vezzosi, inedita; Trib. Novara (ord.) 13 settembre 2013, cit., per cui «il termine della sospensione della decadenza per 20 giorni – con riferimento al rifiuto di aderire al tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. come (...) novellato – va fatto decorrere dalla data della ricezione della richiesta del tentativo di conciliazione»; Trib. Monza 30 aprile 2015, est. Di Lauro, inedita; Trib. Milano (ord.) 30 dicembre 2015, n. 37201, est. Saioni, in *Arg. Dir. Lav.*, 2016, pag. 419 esegg.; Trib. Matera 13 luglio 2017, n. 788, est. Primicier, in *Guida al Lav.*, n. 39, 6 ottobre 2017.

⁽⁴⁴⁾ Così, M. TATARELLI, op. loc. ult. cit.; C. ZOLI, op. loc. ult. cit.; F. AIELLO, op. loc. ult. cit.; D. BORGHESI, op. loc. ult. cit.; F. FERRARO, op. loc. ult. cit. Analogamente, in giurisprudenza, cfr. Cass. n. 27948 del 2018, cit., secondo cui «non è previsto da alcuna disposizione che il rifiuto di aderire alla conciliazione debba essere comunicato alla Direzione Territoriale del Lavoro la quale, fino a quando non vi è l'adesione alla procedura della controparte, non attiva la successiva fase della procedura medesima; d'altro canto il destinatario del rifiuto è chi ha inoltrato la richiesta di tentativo di conciliazione, il quale viene posto a conoscenza in tal modo del momento in cui decorre il terzo termine decadenziale di 60 giorni, mentre una doppia comunicazione, ove fosse ritenuta indispensabile pur in assenza di una previsione legislativa, porrebbe l'ulteriore problema di stabilire quando si debba ritenere integrata la fattispecie che stabilisce il *dies a quo*»; Trib. Milano (ord.) 12 novembre 2014, n. 10790, cit., per cui il rifiuto della procedura conciliativa, in tal caso del datore di lavoro, può essere portato a conoscenza del solo lavoratore licenziato, non anche della Direzione territoriale del lavoro (ora Ispettorato), in quanto «unico soggetto legittimato – *rectius* obbligato – a intraprendere, entro il termine decadenziale di legge, l'azione giudiziaria al fine di vedere tutelate le proprie ragioni».

⁽⁴⁵⁾ Nel senso di interpretare in modo estensivo l'art. 6, comma 2, secondo periodo, l. n. 604/1966, facendo rientrare nell'inciso «non sia raggiunto l'accordo» tutti i casi di mancato accordo sulla procedura e nel merito, A. VALLEBONA, *Una buona svolta del diritto del lavoro: il «collegato» 2010*, in *Mass. Giur. Lav.*, 2010, pag. 212; G. PELLACANI, *Il cosiddetto «collegato lavoro» e la disciplina dei licenziamenti: un quadro in chiaroscuro*, op. cit., pag. 254; M. TATARELLI, op. loc. ult. cit.; G. FERRARO, *La conciliazione*, in M. CINELLI, G. FERRARO (a cura di), op. cit., pag. 63; E. GRAGNOLI, op. cit., pag. 55; G. IANNIRUBERTO, op.

ragioni chiamate in causa per neutralizzare la perentorietà del divieto di cui art. 14 dis. prel. Cod. Civ. all'atto della estensione del sistema delle decadenze alla sindacabilità in giudizio del licenziamento di cui si deduca la invalidità, indipendentemente dalla categoria legale di appartenenza del lavoratore⁽⁴⁶⁾; oppure, prescindendo dall'ambito di ingerenza dell'art. 32, commi 1-4, l. n. 183 del 2010, all'atto dell'applicazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, in punto di disciplina della responsabilità solidale per i crediti di lavoro in materia di appalti di opere e di servizi, contraddistinta dalla previsione di un termine biennale perentorio per la fruizione della tutela giudiziale, anche ai committenti nei contratti di subfornitura industriale (comportanti l'affidamento al subfornitore di alcune lavorazioni o la fornitura di prodotti o servizi destinati a essere integrati nel processo produttivo)⁽⁴⁷⁾.

Ciò in quanto, ad assumere la libertà di agire in giudizio esclusivamente nel limite quinquennale di prescrizione⁽⁴⁸⁾, risulterebbe pregiudicata

cit., pag. 225; G. BOLEGO, M. MARINELLI, F. SASSANI, op. cit., pag. 293; A. Pandolfo, op. cit., pag. 470; S. VISONÀ, L. PERINA, op. cit., pag. 470; L. DI PAOLA, op. cit., pag. 420, e, in particolare, nota 41.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. Cass. 5 novembre 2015, n. 22627, per cui è da ritenere che il recesso del dirigente, di cui si invochi il carattere discriminatorio, sia soggetto al termine di decadenza a pena di inefficacia della impugnazione; App. Milano 21 aprile 2017, n. 916, est. Pattumelli, in *Guida al Lav.*, n. 47, 1° dicembre 2017, pag. 38; Trib. Chieti 26 gennaio 2017, n. 9, est. Prozzo, *De jure*; Trib. Roma 22 maggio 2017, n. 4801, est. Baraschi, *De jure*; Trib. Milano 1° aprile 2016, est. Lombardi, *De jure*.

⁽⁴⁷⁾ Cfr. Corte cost. 6 dicembre 2017, n. 254, per cui la *ratio* della introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, si risolvano a danno dei lavoratori utilizzati nella esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione, che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost., della garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento.

⁽⁴⁸⁾ In questi termini, premesso il carattere eccezionale della disposizione, F. SCARPELLI, op. cit., pag. 44, e, in particolare, nota 11, per il quale una simile lettura dell'art. 6, comma 2, ultimo periodo, l. n. 604 del 1966, oltre a essere aderente al testo, rinviene una sua giustificazione razionale, dal momento che, nell'addivenire all'espletamento del tentativo di conciliazione, ognuna delle parti, dopo avere manifestato le proprie posizioni in fatto e in diritto, avendo la possibilità di valutare compiutamente i rischi di una futura controversia, è libera di agire in giudizio senza timori per vedere accertata la legittimità o illegittimità del recesso; E. BOGHETICH, op. cit., pag. 74; C.A. NICOLINI, op. cit., pagg. 248-249; R. SANTORO, op. cit., pag. 81, per il quale una simile interpretazione della norma si impone anche al fine di rivalutare il ricorso al tentativo di conciliazione, altrimenti destinato all'oblio in ragione della incertezza nella individuazione del *dies a quo* del termine decadenziale di sessanta giorni; C. ZOLI, op. cit., pag. 844; F. Aiello, op. cit., pag. 340; M. CASOLA, op. cit., pag. 1864, per la quale, in ipotesi di mancato accordo o di accordo parziale, che riguardi il merito della

parte della *ratio legis*, quale la finalità acceleratoria nella definizione dei rapporti giuridici.

Si tratta di una via di fuga, quella dischiusa, a senso unico, anche in ragione della relativa tenuta della soluzione accolta dalla Cassazione⁽⁴⁹⁾, nella misura in cui, forte di una interpretazione letterale della norma, se pretermette dal suo ambito di applicazione la ipotesi di infruttuoso espletamento del tentativo di conciliazione, relega la stessa nell'alveo dell'art. 410, com-ma 2, Cod. Proc. Civ., prospettando una singolare fattispecie di “*stop and go*” del termine decadenziale previsto dall'art. 6, comma 1, primo periodo, l. n. 604 del 1966 per il deposito del ricorso, nonostante la comunicazione alla controparte della richiesta del procedimento deflativo sia tipizzata alla stregua di un atto impeditivo.

Diversa è, invece, la conclusione nei casi di attivazione del tentativo di conciliazione in sede sindacale (art. 411, comma 3, Cod. Proc. Civ.) o di quello regolamentato dalla contrattazione collettiva (art. 412-ter Cod. Proc. Civ.), ostando, per il primo, l'espresso divieto di applicazione dell'art. 410 Cod. Proc. Civ., e, in specie, del comma 7.

Per entrambi, infatti, è da supporre che la domanda giudiziale sia proponibile nel termine prescrizionale qualora non vi sia un esplicito rifiuto o dalla disciplina non si evincano le modalità perché lo stesso possa dirsi tacitamente manifestato o perché l'accordo per l'espletamento possa considerarsi raggiunto, stante l'impossibilità di individuare il *dies a quo* del termine di decadenza di sessanta giorni⁽⁵⁰⁾.

Questo ultimo, invece, potrebbe trovare applicazione all'esito negativo del tentativo, a volere accedere a una interpretazione analogica della norma, come precedentemente argomentato.

Altrettanto problematica si profila la tenuta dell'art. 6, comma 2, ultimo periodo, l. n. 604 del 1966 nella eventualità del ricorso alla procedura arbitrale, in tutte le declinazioni presenti nell'ordinamento in funzione deflattiva del contenzioso⁽⁵¹⁾, sempre che non si concluda con la ema-

controversia, il termine decadenziale di sessanta giorni non opererebbe per assenza di *dies a quo*; D. BORGHESI, op. cit., pag. 422.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. Cass. n. 14108/2018.

⁽⁵⁰⁾ Così, condivisibilmente, F. SCARPELLI, op. cit., pag. 42, per il quale, se per il termine di sessanta giorni non è possibile individuare il *dies a quo*, il termine di duecento-settanta giorni (ora centottanta) risulta inutilizzabile, essendo stato pienamente rispettato con la comunicazione della richiesta del tentativo di conciliazione l'unico adempimento che è previsto dall'art. 6, comma 2, ultimo periodo, l. n. 604 del 1966 a carico della parte istante; F. AIELLO, op. cit., pag. 349.

⁽⁵¹⁾ *Contra*, C. ZOLI, op. cit., pag. 844, per il quale l'unica procedura cui l'art. 32, comma 1, l. n. 183 del 2010 pare fare riferimento è quella di cui all'art. 412-*quater* Cod.

nazione del lodo, operando, di converso, il regime di impugnazione *ex art.* 808-*ter* Cod. Civ. ⁽⁵²⁾, e ancor più tenendo conto della impossibilità di configurare il rifiuto a partecipare del convenuto qualora l'accordo arbitrale sia stipulato anteriormente sotto forma di compromesso oppure di clausola compromissoria (che è inammissibile per le questioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro *ex art.* 31, comma 10, l. n. 183 del 2010) ⁽⁵³⁾.

In particolare, per l'ipotesi di cui all'art. 412 Cod. Proc. Civ., il termine decadenziale pare potersi computare dal momento che l'istante abbia effettiva conoscenza del diniego di controparte, perché desumibile dalla mancata designazione del proprio arbitro nel termine assegnato o perché espressamente comunicato in anticipo oppure perché non sia perfezionata la intesa sulle modalità di espletamento del rito ⁽⁵⁴⁾.

Lo stesso dicasi laddove l'arbitrato si estingua, per abbandono consensuale delle parti ⁽⁵⁵⁾, ovvero perché siano vanamente trascorsi i sessanta giorni per la pronuncia del lodo, per cui «l'incarico deve ritenersi revocato» (art. 412, comma 2, Cod. Proc. Civ.).

Eventualità questa ultima non contemplata dall'art. 32, comma 1, l. n. 183 del 2010, ma che assume rilievo per le stesse considerazioni già avanzate a proposito del tentativo di conciliazione con riferimento alla ipotesi

Civ.; G. PELLACANI, *L'impugnazione del licenziamento*, cit., 388, che esclude dalla portata applicativa dell'art. 6, comma 2, ultimo periodo, l. n. 604 del 1966, la sola ipotesi di arbitrato irrituale prevista dall'art. 412 Cod. Proc. Civ.

⁽⁵²⁾ Nel qual caso, per la operatività del solo regime di impugnazione di cui all'art. 808-*ter* Cod. Civ., *amplius*, S. BOCCAGNA, *L'impugnazione del lodo arbitrale*, in M. CINELLI, G. FERRARO (a cura di), op. cit., pag. 148 e segg.; A. AMOROSO, op. cit., pagg. 453-454.

⁽⁵³⁾ Su cui, *amplius*, D. BORGHESI, *L'arbitrato ai tempi del "Collegato lavoro"*, in *Judicium*, pag. 46.

⁽⁵⁴⁾ Così, G. PELLACANI, *Il cosiddetto "collegato lavoro" e la disciplina dei licenziamenti: un quadro in chiaroscuro*, op. cit., pag. 254; G. FERRARO, op. cit., pag. 63; v., *etiam*, G. IANNIRUBERTO, op. cit., pag. 22, il quale, ipotizzando l'applicabilità della disciplina generale di cui all'art. 810 Cod. Proc. Civ., prospetta che il convenuto debba procedere alla nomina dell'arbitro entro il termine di venti giorni, pena la configurabilità di una fattispecie di «rifiuto»; S. VISONÀ, L. PERINA, op. cit., pag. 471.

⁽⁵⁵⁾ In tal senso, *etiam*, G. PELLACANI, op. cit., pag. 255, che, «forzando il significato letterale del testo normativo», se riconosce al termine «mancato accordo» un significato ampio e generico, comprensivo anche dell'abbandono consensuale della procedura, lascia decorrere da tale momento il termine di sessanta giorni per la proposizione dell'azione in giudizio; cui, *adde*, G. IANNIRUBERTO, op. cit., pag. 226; G. Bolego, M. Marinelli, F. Sassani, op. cit., pag. 293.

di mancato accordo nel merito⁽⁵⁶⁾, per quanto le stesse non siano unanimemente condivise⁽⁵⁷⁾.

Mentre per le procedure arbitrali di elezione negoziale, quali quelle previste *ex art.* 412-*ter* Cod. Proc. Civ. ed *ex art.* 31, comma 12, l. n. 183 del 2010, il rinvio è alle previsioni dei contratti collettivi o dei regolamenti delle camere arbitrali istituiti presso gli organi di certificazione.

Per l'arbitrato *ex art.* 412-*quater* Cod. Proc. Civ., invece, sembra ragionevole fare decorrere i sessanta giorni per la proposizione dell'azione in giudizio dalla data dell'eventuale diniego comunicato in maniera espressa dal convenuto, ovvero dall'inutile spirare del termine fissato dall'attore alla controparte per la nomina del proprio arbitro⁽⁵⁸⁾ o, in mancanza, di quello di trenta giorni dalla notifica del ricorso (comma 4)⁽⁵⁹⁾.

All'opposto, nell'inciso «mancato accordo» è plausibile sussumere, *da un lato*, la inerzia dell'istante per non avere richiesto la nomina di ufficio del terzo, laddove non designato concordemente dagli arbitri, nei trenta giorni dall'avvio dell'arbitrato (comma 4)⁽⁶⁰⁾, e, *dall'altro*, tutte le ipotesi di estinzione della procedura, che, se sono tali da non pregiudicare la permanenza degli effetti impeditivi della impugnazione stragiudiziale, diversamente dalla caducazione del processo⁽⁶¹⁾, pare più logico assogget-

⁽⁵⁶⁾ Così, anche se *prima facie*, sul piano della esegesi letterale, questa ipotesi non parrebbe facilmente riconducibile a quella del «rifiuto» o del «mancato accordo», G. BOLEGO, M. MARINELLI, F. SASSANI, *op. loc. ult. cit.*, e, in particolare, nota 16, per i quali, invece, «se le parti hanno (inammissibilmente) pattuito un termine per la emanazione del lodo in violazione di quello massimo (sessanta giorni) previsto *ex lege* (entro il quale ultimo gli arbitri non abbiano emesso lodo), il termine “di raccordo” di cui all'art. 32, comma 1, decorrerà dal sessantunesimo giorno successivo al conferimento del mandato arbitrale».

⁽⁵⁷⁾ Su cui, *amplius*, C.A. NICOLINI, *op. cit.*, pag. 249, il quale, se esclude che la estinzione della procedura arbitrale possa costituire *dies a quo* per il computo del termine per il deposito del ricorso al giudice, non essendo questa ipotesi indicata dall'art. 6, comma 2, ultimo periodo, l. n. 604 del 1966, ritiene comunque consigliabile proporre la domanda giudiziale entro i sessanta giorni successivi alla data identificabile con lo spirare del termine di sessanta giorni previsto per la decisione degli arbitri (art. 412, comma 2, Cod. Proc. Civ.); M. CASOLA, *op. cit.*, pag. 1864, per la quale è da escludersi che il termine di decadenza possa decorrere qualora la procedura arbitrale si sia estinta, per qualsiasi ragione, senza che vi sia stata pronuncia del lodo.

⁽⁵⁸⁾ Così, D. BORGHESI, *op. cit.*, pag. 34; ID., *Conciliazione e arbitrato nel «collegato lavoro»*, *op. cit.*, pag. 423.

⁽⁵⁹⁾ In questi termini, M. TATARELLI, *op. cit.*, pag. 880; E. Boghetich, *op. cit.*, pag. 74; C.A. NICOLINI, *op. cit.*, pag. 247; D. BORGHESI, *L'arbitrato ai tempi del «Collegato lavoro»*, *op. cit.*, pag. 46. *Contra*, nel senso di rimarcare la natura eccezionale delle decadenze, postulante una previsione espressa, R. SANTORO, *op. cit.*, pag. 81.

⁽⁶⁰⁾ Su cui, E. GRANATA, *op. cit.*, pag. 614.

⁽⁶¹⁾ Così, D. BORGHESI, *Conciliazione e arbitrato nel «collegato lavoro»*, *op. cit.*, pagg. 423-424, per il quale la disparità di trattamento tra i due istituti si giustifica, dal momento

tarle all'art. 6, comma 2, ultimo periodo, l. n. 604 del 1966, per quanto già rappresentato, pur nella immanente difficoltà di individuare aprioristicamente – ma nella possibilità di farlo di “volta in volta” – il momento esatto in cui le stesse possano avere luogo.

5. – La chiave di lettura offerta dalla Cassazione, come già anticipato, pare censurabile nella misura in cui riferisce l'art. 6, comma 2, ultimo periodo, l. n. 604 del 1966, alle ipotesi in cui la conciliazione richiesta sia rifiutata o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, ma non anche al caso in cui il tentativo sia stato regolarmente espletato, sia pure con esito negativo, applicando in specie il termine di centottanta giorni per il deposito del ricorso giudiziale, decorrente dalla data della impugnazione stragiudiziale, come sospeso per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione⁽⁶²⁾.

Ciò *sia* per la irragionevolezza delle conseguenze indotte dalla teorica interpretativa prescelta, *sia* per la erroneità del rinvio all'art. 410, comma 2, Cod. Proc. Civ.

In un caso, infatti, ammesso e non concesso il ricorso a una esegesi letterale, lo stesso sarebbe destinato ad alimentare delle asimmetrie interne al sistema delle decadenze, non consentendo di sussumere nell'inciso «dal rifiuto o dal mancato accordo» alcune delle ipotesi estintive fisiologicamente proprie delle procedure deflative attivabili, perché non espressamente richiamate dall'art. 6, comma 2, ultimo periodo, l. n. 604 del 1966, con conseguente applicabilità del termine di prescrizione quinquennale per la proposizione della domanda, in violazione della finalità acceleratoria sottesa al correttivo recato dal Collegato lavoro.

Ancor più, anche a condividere lo svolgimento della Suprema Corte, lo stesso risulterebbe spendibile esclusivamente per il tentativo di conciliazione in sede amministrativa, non anche per quello in sede sindacale (art. 411, comma 3, Cod. Civ.) o regolamentato dalla contrattazione collettiva (art. 412-ter Cod. Proc. Civ.), ostando l'espresso divieto di applicazione dell'art. 410 Cod. Proc. Civ. per il primo, e l'eventuale carenza di disciplina per il secondo⁽⁶³⁾.

che è «perfettamente comprensibile che il legislatore abbia lasciato una via di scampo al lavoratore in un contesto, quale quello dell'arbitrato, soprattutto irrituale, in cui la disciplina del procedimento è ridotta al minimo e quella dell'estinzione è del tutto carente».

⁽⁶²⁾ Cfr. Cass. n. 14108 del 2018.

⁽⁶³⁾ Per la possibilità che, vertendosi in materia di diritti disponibili, anche le parti

In un altro, la scelta di evocare l'art. 410, comma 2, Cod. Proc. Civ., se è da ricondurre alla non equiparazione della «comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato» a un atto impeditivo, benché tipizzato come tale, risulta, al contempo, aggravata dalla omessa considerazione della portata già di per sé derogatoria della previsione rispetto all'art. 2964 Cod. Civ.

Nella consapevolezza che proprio la norma chiamata in causa – nel testo introdotto dall'art. 36, d.lgs. n. 80 del 1998, giammai modificato all'atto della riunificazione, ex art. 31, l. n. 183 del 2010, delle regole che presidono il tentativo di conciliazione tra impiego privato e pubblico, segnatamente contraddistinta dal passaggio dalla obbligatorietà alla facoltatività dell'istituto⁽⁶⁴⁾ – sconta la mancanza di raccordo con altre disposizioni ricolleganti a qualsiasi atto stragiudiziale proveniente dal lavoratore portata impeditiva della decadenza.

Un profilo questo che, nel rendere l'art. 410, comma 2, Cod. Proc. Civ. di difficile comprensione⁽⁶⁵⁾, di fatto impone di interpretarlo nel senso di

siano in grado di convenire la sospensione dei termini di decadenza, per tutti, F.S. GENTILE, *Della tutela dei diritti*, op. cit., pag. 610, per il quale l'art. 2964 Cod. Civ. legittima eccezioni al divieto di sospensione dei termini senza specificare se queste debbano essere disposte dalla legge o convenzionalmente.

⁽⁶⁴⁾ Per la sopravvivenza di un solo caso di obbligatorietà della conciliazione, cfr. art. 31, comma 2, l. n. 183 del 2010, che richiama quella prevista dall'art. 80, comma 4, d.lgs. n. 276 del 2003, ovvero quella che deve preventivamente esperire la parte di un contratto certificato e anche il terzo nella cui sfera giuridica ricadano gli effetti di un contratto certificato laddove l'una o l'altro, o ambedue, indentando proporre un'azione giudiziaria conto la certificazione. Mentre quanto al tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di licenziamenti individuali di cui all'art. 5, l. 11 maggio 1990, n. 108, per il superamento della previsione già nel testo previgente dell'art. 410 c.p.c., in quanto normativa di carattere generale, ex plurimis, S. MAGRINI, *La "piccola riforma" della conciliazione e dell'arbitrato*, in *Dir. Prat. Lav.*, 1998, pag. 1589; M. MAGNANI, *Conciliazione e arbitrato nelle controversie di lavoro dopo il d.lgs. n. 80/1998*, in *Mass. Giur. Lav.*, 1999, pag. 686; V. PINTO, *Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro provato e pubblico, in Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Commentario*, diretto da F. CARINCI, M. D'ANTONA, III, Milano, 2000, pag. 1947; e, con riguardo alla disciplina introdotta dal Collegato lavoro, M. MUTARELLI, *Ipotesi residue di conciliazione obbligatoria*, in M. CINELLI, G. FERRARO (a cura di), op. cit., pag. 89; P. Lambertucci, *La nuova disciplina della conciliazione delle controversie di lavoro nella legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. Collegato lavoro): prime riflessioni*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2011, I, pag. 588, che rimarca la impossibilità di fare rivivere una disposizione oramai implicitamente abrogata nel quadro normativo previgente.

⁽⁶⁵⁾ Così, R. VACCARELLA, *Appunti sul contenzioso del lavoro dopo la privatizzazione del pubblico impiego e sull'arbitrato in materia di lavoro*, in *Arg. Dir. Lav.*, 1998, pag. 745, per il quale il comma 2 dell'art. 410 Cod. Proc. Civ., conferendo allo stesso atto efficacia interrutiva della prescrizione e solo sospensiva della decadenza, «fa sorgere il dubbio che quella comunicazione non sia idonea ad impedire la decadenza, neanche in quei casi in cui si ha impedimento in conseguenza di un atto stragiudiziale».

ritenere che la istanza di mediazione sospenda, a esempio, i sessanta giorni previsti dall'art. 6, comma 1, l. n. 604 del 1966⁽⁶⁶⁾, salvo che contenga anche la impugnazione scritta del licenziamento, derivando, nel qual caso, in ragione della perentorietà della sua comunicazione anche alla controparte (art. 410, comma 5, Cod. Proc. Civ.), un effetto esclusivamente impeditivo⁽⁶⁷⁾.

ABSTRACT: *L'articolo, dopo avere esaminato le regole che presiedono l'impedimento del termine decadenziale per il deposito del ricorso in giudizio o per la promozione del tentativo di conciliazione o di arbitrato, come anche le incertezze sottese all'applicabilità dell'art. 6, comma 2, ultimo periodo, l. n. 604 del 1966, critica la esegesi avallata dalla Cassazione al fine di individuare i termini per la richiesta giudiziale della definizione della lite, laddove la procedura di cui all'art. 410 Cod. Proc. Civ. sia stata espletata, ma si sia conclusa con un mancato accordo.*

ABSTRACT: *The article, after having reviewed the rules regulating the block of the limitation period applicable to the lodging of the plea and/or to the implementation of the settlement or arbitration attempt, as well as the uncertainties connected to the applicability of Article 6, Section 2, of Law no. 604/1966, analyzes the interpretation given by the Supreme Court of Cassation, with the purpose of detecting the terms for the filing of a judicial claim, in case the procedure set forth by Article 410 of the Civil Procedure Code has been completed without the achievement of a settlement.*

⁽⁶⁶⁾ Su cui, *amplius*, M. BOVE, op. cit., pag. 132, per il quale se il lavoratore, a esempio, «comunica la richiesta di mediazione al ventesimo giorno, egli avrà ancora 40 giorni per impugnare il licenziamento in giudizio ove il tentativo dovesse andare male, termine residuale che decorre da quando termina il tentativo più 20 giorni»; P. LAMBERTUCCI, op. cit., pag. 597.

⁽⁶⁷⁾ In questi termini, G. PELLACANI, *L'impugnazione del licenziamento*, cit., 383. Ma già sotto il previgente regime, per il riconoscimento della idoneità della richiesta del tentativo di conciliazione a impedire la decadenza ai fini dell'art. 2113, comma 3, Cod. Civ. o dell'art. 6, comma 1, l. n. 604 del 1966 solo a seguito della comunicazione anche al datore di lavoro e ricorrendo pur sempre i requisiti di forma e di contenuto previsti dalla legge, per tutti, F.P. LUISO, *Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1999, I, pag. 385, per il quale «la decadenza deve considerarsi definitivamente evitata (e non soltanto sospesi i termini relativi alla stessa) ogni qual volta il diritto possa essere esercitato anche stragiudizialmente»; v., *etiam*, V. PINTO, *Controversie di lavoro privatizzato: il tentativo obbligatorio di conciliazione*, in *Riv. Giur. Lav.*, 2000, I, pag. 321; D. BORGHESI, *La giurisdizione del pubblico impiego privatizzato*, Padova, 2002, pag. 225. Analogamente, in giurisprudenza, cfr. Trib. Milano 10 maggio 1999, in *Riv. Crit. Dir. Lav.*, 2000, pag. 255, per cui la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 Cod. Proc. Civ., come modificato dal d.lgs. n. 80 del 1998, non costituisce impugnazione del licenziamento ex art. 6 l. n. 604 del 1966, se non sia sottoscritta personalmente dal lavoratore e non sia comunicata anche al datore di lavoro.